

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO	Nr. Progr.	67
	Data	27/11/2024
	Seduta NR.	8

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/11/2024 alle ore 19:35

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/11/2024 alle ore 19:35 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	LUNARDI SABRINA	S
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	D'ELIA PATRIZIA	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S	BINAGHI FRANCESCO	S
RE' VALENTINA	S	ZANGIROLAMI MARCO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	ROSETI PROSPERO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	BINAGHI MARCO	S		
CIANCIA GIULIANO	S	COVA ILARIA	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessora all'Area promozione della Persona;

Premesso che:

- in data 25/03/2014 i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, hanno sottoscritto la convenzione per la costituzione dell'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE. per l'esercizio di attività e servizi socio assistenziali, sanitarie e socio sanitari integrati, di competenza degli enti locali);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/10/2014 veniva approvato lo schema di statuto e documentazione di corredo della costituenda azienda per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale di Legnano;
- in data 09.12.2014 veniva sottoscritto l'atto di costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, denominata "Azienda Sociale del Legnanese (Azienda So.Le.)" tra i comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese

Considerato che:

- l'Azienda Speciale viene definita in base all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, quale "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti";
- la Legge n. 328/2000, all'art. 22 definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale "...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte...", dando atto, al comma 4, che le leggi regionali, prevedono per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati, l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

Considerato che all'esito di un percorso amministrativo condiviso che ha coinvolto tutti gli enti soci, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile in data 16/09/24 ha approvato la proposta di modifiche allo Statuto e sottoposto le medesime all'approvazione dell'assemblea dei soci, la quale in data 23/09/24 ha approvato le medesime modifiche, rinviando le stesse all'esame ed all'approvazione da parte di tutti i rispettivi Consigli Comunali degli Enti soci;

Preso atto e riscontrato che le proposte modifiche interessano principalmente:

- l'adeguamento e l'aggiornamento normativo (in particolar modo relativo al controllo analogo)
- l'inserimento dei servizi al lavoro tra i servizi propri di Azienda, in modo da permettere l'accreditamento del SISL da parte di Regione Lombardia
- l'adeguamento alle mutate esigenze di governance nella gestione dei servizi e nella relazione tra gli organi istituzionali di Azienda ed i singoli Comuni soci, sia nella parte politica che tecnica

Preso atto altresì che le modifiche statutarie proposte non mutano la forma giuridica dell'ente pubblico economico in predetto atteso che, ai sensi dell'art. 31 e 114 del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii. il

OGGETTO:

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO

modello della "Azienda Speciale Consortile" quale ente strumentale per la gestione associativa dei servizi alla persona risulta confermata;

Esaminate, in particolare, le seguenti nuove formulazione degli articoli dello Statuto come modificati e/o integrati:

Art. 3: "Oggetto sociale ed obiettivi":

nel quale si descrive la *mission* strategica di Azienda quale *"attore strategico nello sviluppo del Welfare Territoriale, intendendo il Welfare come strumento per promuovere la coesione e la crescita della comunità territoriale e superando una visione di welfare come mera erogazione di prestazioni a specifici bisogni.*

In questo orizzonte l'Azienda vuole qualificare la spesa pubblica nei servizi alla persona come investimento verso il territorio."

Nel medesimo articolo si indica con precisione che *"L'oggetto sociale dell'Azienda è l'esercizio di servizi di interesse generale e strumentali quali servizi sociali, socio-assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona mediante:*

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;*
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;*
- la gestione degli interventi e dei servizi finalizzati all'inserimento lavorativo, con particolare riferimento all'attuazione delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 13 Legge regionale 22/06 e ss.mm.ii.;*
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e socio-sanitario integrato e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;*
- la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza*

Art. 5: "Durata":

con il quale viene prolungata la durata dell'Azienda a quarant'anni:

- 1. L'Azienda ha la durata di quarant'anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.*
- 2. Al termine finale, previsto per il 31/12/2054, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14.*

Art. 6: "Rappresentanza dei comuni aderenti e loro partecipazione all'azienda"

Vengono meglio definite le deleghe conferibili dal sindaco e la forma degli enti che possono aderire all'Azienda Speciale:

- 1. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche in modo permanente, un proprio assessore o consigliere "delegato".*
- 4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, singoli o nelle forme associate di cui al Titolo V, artt. 30 – 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quando siano a ciò autorizzati dalle leggi cui sono soggetti*

Art. 8: "Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti":

nel quale vengono declinate le modalità di copertura dei costi di esercizio dell'Azienda:

- 1. Gli Enti consorziati, attraverso la stipula del Contratto di servizio e secondo l'iscrizione del corrispettivo previsto per il/i relativo/i servizio/i nel Bilancio di previsione annuale dell'Azienda, debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda sulla base dei criteri indicati al successivo art. 12.*
- 2. Gli Enti consorziati possono partecipare ad eventuali investimenti proposti dall'Azienda Consortile, anche su iniziativa di uno o di più Comuni Soci, sulla base di un Piano di Investimento e di Ripartizione dei costi*

preventivamente sottoposto e approvato dai competenti organi dei Comuni Soci.

Art. 10: “Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione”

Vengono ridotti a 3 e ridefiniti i criteri per l’attribuzione dei voti in assemblea:

1. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti sulla base di 3-criteri:
 - a) *quota relativa al fondo di dotazione = 100/1000*
 - *I suddetti 100/1000 voti sono attribuiti in proporzione diretta ai conferimenti monetari relativi al fondo di dotazione. La quota in oggetto può essere ricalcolata periodicamente, per tener conto di eventuali operazioni di ricapitalizzazione avvenute in corso d’esercizio. L’aggiornamento deve essere deliberato dall’assemblea.*
 - b) *quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = 500/1000*
 - *I suddetti 500/1000 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.*
 - c) *quota relativa all’affidamento o all’acquisto di ai servizi contrattualizzati con Azienda = 300 400/1000*
 - *I suddetti 300 400/1000 voti sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente contrattualizzati con all’Azienda da ciascun Comune;*
 - *per il computo dei diritti di voto correlati all’affidamento o all’acquisto di ai servizi contrattualizzati fanno fede le risultanze del bilancio preventivo annuale dell’azienda;*
 - *all’atto della costituzione i diritti di voto relativi agli affidamenti e agli acquisti ai servizi contrattualizzati non sono attribuiti. Questi sono approvati ed attribuiti nella seduta assembleare di approvazione del primo bilancio preventivo.*

Art. 12: “Acquisto dei servizi da parte degli enti consorziati”

Dove vengono descritte le modalità di acquisto dei servizi e di definizione dei relativi costi:

2. *Gli Enti consorziati acquistano i servizi erogati dall’Azienda alle condizioni indicate nei Contratti di servizio.*
3. *I Contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati i rapporti finanziari ed economici tra gli Enti aderenti e l’Azienda. Essi specificano le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi erogati dall’Azienda, che vengono altresì iscritti contabilmente nel bilancio preventivo e nel piano programma.*

Art. 13: “Recesso”

In cui, ferma restando la facoltà di recesso di ogni singolo socio, vengono meglio precisati i tempi tecnici necessari a garantire l’eventuale continuità del servizio erogato alla cittadinanza, come declinato nel comma 2:

Il recesso del Socio deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell’Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa efficace dalle ore 00:00 (zero) del 1° gennaio dell’anno successivo, ferme restando le previsioni dei contratti dei servizi in essere la cui erogazione proseguirà esclusivamente per i tempi tecnici necessari all’Ente Locale recedente per espletare la procedura di subentro di un nuovo soggetto gestore.

Art. 16: “Assemblea consortile”

Variazione voto pro-capite e non millesimale per sedute in cui l’Assemblea svolge il ruolo di controllo analogo:

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione millesimale, assegnata come indicato all’art. 10. Per le sedute in cui l’Assemblea svolge il controllo analogo, a ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnato un voto pro-capite e non in quota millesimale.
4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha

efficacia fino ad espressa revoca. È altresì prevista, in caso di impedimento del delegato a tempo indeterminato, la possibilità di delega temporanea del Sindaco ad un suo Assessore, sempre in forma scritta.

Art.18: “Attribuzioni dell’assemblea”

Nel quale vengono puntualmente definite le funzioni di indirizzo e di controllo dell’Assemblea e *“Vengono individuati quali atti fondamentali di programmazione, ai sensi dell’art. 114, c. 8 del TUEL, i seguenti documenti: il Piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio di esercizio ed il piano degli indicatori di bilancio. Tali atti sono soggetti alla successiva approvazione dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati, espressione di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 della compagine consortile.”*

Nel medesimo articolo si precisa che

4. *Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d’urgenza da altri Organi dell’Azienda.*
5. *Al fine di orientare l’attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione tecnica aziendale, l’Assemblea definisce le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l’Azienda deve attenersi nell’espletamento delle proprie attività gestionali. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione manifestano coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.*

Art. 23Bis: “Controllo Analogo”

Articolo introdotto ex-novo per rispondere concretamente alle nuove normative in materia di affidamento in house dei servizi sociali:

1. L’Azienda So.Le., quale organismo «in house» dei Comuni soci, è soggetta al controllo analogo ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/16 e successive integrazioni e modifiche. I Comuni soci esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’Assemblea dei soci, che, in tal caso, delibera secondo le disposizioni stabilite all’art. 22, commi 1 e 2 (recependo per tale articolo anche i commi proposti dal Comune di Parabiago).
2. Al fine di rendere effettivo l’esercizio del controllo analogo sono individuate tre diverse modalità:
 - Controllo ex ante: approvazione con maggioranza capitaria (una testa, un voto) ex art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto, da parte dell’Assemblea dei soci, entro il 31.12 di ogni anno, e in ogni caso prima della Approvazione ordinaria della Assemblea Consortile ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4 dello Statuto, di un documento di programmazione, «piano programma,» previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che al fine di rendere effettivo il controllo dovrà contenere: gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi le strategie da attuare, l’assetto organizzativo e il piano occupazionale congruenti con gli obiettivi dell’azienda, il piano degli acquisti, il piano degli investimenti e le relative modalità di finanziamento, l’analisi dei ricavi e dei costi previsti, e il budget economico analitico con evidenza dei costi unitari dei servizi affidati nonché dei volumi di servizio per i quali è prevista l’erogazione nel corso dell’anno. Tale documento dovrà costituire la base di valutazione per l’attuazione dei controlli in itinere e per il controllo ex post.
 - Controllo in itinere: approvazione con maggioranza capitaria (una testa, un voto) ex art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto, da parte dell’Assemblea dei soci, entro il 30.6 e il 31.10 di ogni anno, di una relazione sull’andamento della gestione, nella quale siano evidenziati gli andamenti dei consumi dei servizi assegnati, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l’individuazione di azioni correttive in caso di scostamenti significativi rispetto al budget; il suddetto atto potrà contenere indirizzi vincolanti rispetto all’andamento dei servizi nonché rispetto alle modalità di gestione dei servizi stessi. La relazione rendiconto presentata entro il 31.10 dovrà fornire indicazioni ed indirizzi sugli obiettivi relativi all’anno successivo.
 - Controllo ex post: approvazione con maggioranza capitaria (una testa, un voto) ex art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto, da parte dell’Assemblea dei soci, entro il 30 aprile di ogni anno e in ogni caso prima della Approvazione ordinaria della Assemblea Consortile, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4 dello Statuto, di una relazione a rendiconto che dà atto del conseguimento degli obiettivi, dei risultati raggiunti con riferimento alla programmazione contenuta nel «piano programma».
3. L’Assemblea dei soci nell’esercizio del controllo analogo ha il potere di direttiva, di indirizzo, nonché di esprimere parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale”.

Art. 25: “L’organo Amministrativo”

Articolo rettificato al fine di fornire all’assemblea la possibilità di designare un Amministratore Unico (organismo monocratico) in alternativa ad un Consiglio di Amministrazione collegiale:

Art. 28Bis: “Competenze amministrativo Amministratore Unico”

Articolo introdotto ex-novo per normare le competenze dell’eventuale amministratore unico

Art. 34: “La commissione tecnica”

Articolo introdotto ex-novo per rispondere concretamente all’esigenza di un maggior coinvolgimento degli enti soci alla governance, alla programmazione ed alla gestione dei servizi:

1. *Il modello gestionale di Azienda So.Le. risponde al principio della condivisione delle decisioni e prefigura un’attenzione ai bisogni ed una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.*
2. *A tal fine, l’Azienda si avvale di una Commissione Tecnica consultiva composta dai Responsabili dei servizi alla persona dei Comuni.*
3. *La Commissione, svolge le funzioni di:*
 - a) *fornire agli organi politici e tecnici dell’Azienda Consortile periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;*
 - b) *verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall’Azienda;*
 - c) *contribuire all’elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.*

Visti i seguenti pareri legali resi dall’Organismo di Vigilanza:

- n. 1 del 13-12-2022, parere generale sullo Statuto di Azienda e specifico sul controllo analogo e sui passaggi nei consigli comunali dei Soci degli atti fondamentali di programmazione;
- n. 2 del 15-12-2022, approfondimento del controllo analogo
- n. 3 del 28-04-2023, sulla gratuità della partecipazione agli organi Aziendali (Presidente e Consiglio di Amministrazione)
- n. 4 del 24-06-2023, sulla copertura dei costi ed il rimando al bilancio di previsione ed ai contratti di servizio

Atteso che l’Azienda Speciale, quale ente strumentale dell’ente locale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto e possiede le seguenti connotazioni:

- È un Ente Pubblico appartenente alla categoria degli “enti strumentali” ex art. 114 del D.Lg s.267/2000;
- su di essa, quale ente strumentale, l’Ente Locale esercita un penetrante potere di indirizzo e vigilanza che si compendia nella definizione degli indirizzi e delle finalità da perseguire, nella nomina degli organi e nel potere di approvazione di tutti gli atti fondamentali (art. 114, comma 8, D.Lgs. 267/2000) e di verifica dei risultati di gestione;
- Dispone di una autonomia che l’art. 114 definisce “imprenditoriale” ma la sua attività è diretta ed orientata dall’ente/i controllante/i in un rapporto assimilabile a quello che l’ente ha con un proprio organi;
- L’Azienda Speciale si pone come “il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso “e quale ente strumentale del Comune, è sottoposta al controllo analogo del Comune;

Ritenuto per tutto quanto fin qui riportato e tenuto conto di tutte le modifiche Statutarie proposte come sopra illustrate (che rappresentano un aggiornamento e completamento del modello precedente suffragato e giustificato), di rinnovare la piena e condivisa scelta del modello organizzativo-gestionale individuato per la gestione “in forma associata dei servizi alla persona” nell’Azienda Speciale ex artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 114 , comma 8, del D.lgs. 267/2000 che indica gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale ;

Vista la seguente normativa di riferimento:

- D.P.R. 616/77 in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;

- L. 104/1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.Lgs. 112/98, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- L. 328/2000, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Legge Regionale 3/2008, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- Legge Regionale 23/2015, "La riforma del sistema socio-sanitario lombardo"

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal Responsabile dell'Area;

Con n. 15 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Binaghi Francesco e D'Elia), espressi per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti, di cui n. 15 votanti;

Tutto ciò premesso e richiamato;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di approvare le modifiche allo Statuto di Azienda So.Le., che assume la forma allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, così come condivise dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 05/07/2023 e dall'Assemblea dei Soci in data 17/07/2023
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
4. Di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda So.Le. per gli adempimenti di competenza;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto l'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con n. 15 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Binaghi Francesco e D'Elia), espressi per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti, di cui n. 15 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 27/11/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **67** del **27/11/2024**

OGGETTO

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) - APPROVAZIONE
MODIFICHE DELLO STATUTO**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 19/11/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
MARINELLA ZAMBRANO

STATUTO

AZIENDA CONSORTILE

Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.)



PRIMA APPROVAZIONE CDA: 25/03/2014

MODIFICATO IL: 17/07/2023 ed il 23/09/2024

Sommario

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE	4
ART. 1 - COSTITUZIONE	4
ART. 2 - SEDE DELL'AZIENDA	4
ART. 3 - OGGETTO SOCIALE ED OBIETTIVI	4
ART. 4 - GESTIONE DEI SERVIZI	5
ART. 5 - DURATA	6
ART. 6 - RAPPRESENTANZA DEI COMUNI ADERENTI E LORO PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA	6
ART. 7 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI	6
ART. 8 - COPERTURA DEI COSTI E PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI	6
ART. 9 - FONDO DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA	6
ART. 10 - ATTRIBUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI VOTO E DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 11 - MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DI NUOVI ENTI	7
ART. 12 - ACQUISTO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI CONSORZIATI	7
ART. 13 - RECESSO	7
ART. 14 - SCIoglimento	8
TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE	9
ART. 15 - GLI ORGANI CONSORTILI	9
ART. 16 - L'ASSEMBLEA CONSORTILE	9
ART. 17 - DURATA DELL'ASSEMBLEA	9
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	9
ART. 19 - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE E/O A COMUNICAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI	10
ART. 20 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 21 - CONVOCAZIONE	11
ART. 22 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	11
ART. 23 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI A MAGGIORANZE QUALIFICATE	11
ART. 23 BIS – CONTROLLO ANALOGO	11
ART. 24 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE	12
ART. 25 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO	12
ART. 26 - DECADENZA E REVOCA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	13
ART. 27 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	13
ART. 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
ART. 28 BIS – COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE UNICO	14
ART. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINIATRAZIONE	14
ART. 30 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
ART. 30 BIS – ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO	14
ART. 31 - RIMBORSI SPESE E PERMESSI	15

ART. 32 - IL DIRETTORE.....	15
ART. 33 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE	15
ART. 34 - LA COMMISSIONE TECNICA.....	15
ART. 35 - CONSULTAZIONI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	15
ART. 36 - IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.....	16
ART. 37 - IL PERSONALE.....	16
TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'	17
ART. 38 - CONTABILITÀ E BILANCIO	17
ART. 39 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI ADERENTI.....	17
ART. 40 - REVISORE DEI CONTI	17
TITOLO IV CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE	18
ART. 41 - CONTROVERSIE	18
ART. 42 - INIZIO ATTIVITÀ DELL'AZIENDA	18

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.)”

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI DI
Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina,
San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese
(ai sensi dell'Art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

TITOLO I **COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE**

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. Fra i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività e servizi socio assistenziali, educativi, sanitari e socio sanitari integrati, di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.
2. L'Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1 che mantengono la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito territoriale ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

ART. 2 - SEDE DELL'AZIENDA

1. La sede legale dell'Azienda è in Legnano, Piazza San Magno n. 9.
2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE ED OBIETTIVI

1. L'Azienda So.Le. si pone come attore strategico nello sviluppo del Welfare Territoriale, intendendo il Welfare come strumento per promuovere la coesione e la crescita della comunità territoriale e superando una visione di welfare come mera erogazione di prestazioni a specifici bisogni.
2. In questo orizzonte l'Azienda vuole qualificare la spesa pubblica nei servizi alla persona come investimento verso il territorio.
3. L'oggetto sociale dell'Azienda è l'esercizio di servizi di interesse generale e strumentali quali servizi sociali, socio-assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;
 - la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - la gestione degli interventi e dei servizi finalizzati all'inserimento lavorativo, con particolare riferimento all'attuazione delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 13 Legge regionale 22/06 e ss.mm.ii.;
 - la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e socio-sanitario integrato e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza
4. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:
 - A. Minori - Famiglia
 - B. Disabili

C. Anziani

D. Adulti in difficoltà

La suddetta elencazione è operata a scopo puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti alla sfera del dinamismo demografico.

5. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 4, mediante stipulazione di specifici contratti.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 4, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., oltre l'80% delle attività e del conseguente fatturato dell'Azienda sono effettuati nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Consorziati.
7. L'Azienda fonda i suoi comportamenti sui seguenti valori e principi:
 - a) *Solidarietà tra i Comuni, per massimizzare equità e opportunità per tutti i cittadini;*
 - b) *Sussidiarietà tra enti pubblici e privati nel soddisfare i bisogni dei cittadini;*
 - c) *Centralità e unicità della persona come parte di una comunità e come portatrice di un contributo essenziale per la progettazione e il miglioramento dei Servizi;*
 - d) *Partecipazione degli enti locali e dei soggetti del territorio, compreso il tessuto produttivo, commerciale e dei servizi, allo sviluppo del sistema dei servizi;*
 - e) *Ricerca del miglioramento continuo, della qualità e dell'innovazione, in particolare attraverso l'apprendimento, derivante da processi valutativi formalizzati e stabili e dal confronto con altri soggetti gestori, soprattutto per le best practices;*
 - f) *Valorizzazione delle risorse umane, fulcro del successo degli interventi, attraverso l'ascolto delle esigenze, la promozione di condizioni di benessere lavorativo, il sostegno alla crescita della professionalità;*
 - g) *Efficacia (capacità di concretizzare gli obiettivi posti) ed efficienza (capacità di realizzare gli obiettivi senza sprecare risorse, in un'ottica di flessibilità e dinamicità nell'azione organizzativa).*
8. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - a) *Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso un soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;*
 - b) *Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali, educativi, sanitari e socio sanitari integrati;*
 - c) *Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;*
 - d) *Creazione di un ambito di produzione orientato alla ottimizzazione della gestione mediante un approccio imprenditoriale e contestuale definizione di adeguati meccanismi di tutela e salvaguardia dei poteri di indirizzo e di controllo da parte degli Enti Soci.*
 - e) *Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;*
 - f) *Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;*
 - g) *Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una diffusione dei servizi e delle attività in tutto il territorio, anche con riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica.*
9. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

ART. 4 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e/o - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - attraverso affidamento di servizi anche mediante un sistema di

accreditamento di enti pubblici o privati non profit, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso appalti e concessioni di servizi a terzi.

2. L'Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 5 - DURATA

1. L'Azienda ha la durata di quarant'anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.
2. Al termine finale, previsto per il 31/12/2054, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14.
3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite anche con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

ART. 6 - RAPPRESENTANZA DEI COMUNI ADERENTI E LORO PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche in modo permanente, un proprio assessore o consigliere "delegato".
3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in millesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 10, aggiornato periodicamente come previsto al comma 3 del medesimo articolo.
4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, singoli o nelle forme associate di cui al Titolo V, artt. 30 – 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quando siano a ciò autorizzati dalle leggi cui sono soggetti.

ART. 7 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:
 - a) la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
 - b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai millesimi di cui all'art. 10.

ART. 8 - COPERTURA DEI COSTI E PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI

1. Gli Enti consorziati, attraverso la stipula del Contratto di servizio e secondo l'iscrizione del corrispettivo previsto per il/i relativo/i servizio/i nel Bilancio di previsione annuale dell'Azienda, debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda sulla base dei criteri indicati al successivo art. 12.
2. Gli Enti consorziati possono partecipare ad eventuali investimenti proposti dall'Azienda Consortile, anche su iniziati di uno o di più Comuni Soci, sulla base di un Piano di Investimento e di Ripartizione dei costi preventivamente sottoposto e approvato dai competenti organi dei Comuni Soci."

ART. 9 - FONDO DI DOTAZIONE DELL'AZIENDA

1. All'atto della costituzione i comuni aderenti concorrono alla costituzione del Fondo di dotazione in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2013, per un ammontare complessivo di euro **54.481,56**, corrispondenti a centesimi 32 per abitante, per come indicato nell'allegata tabella di riparto (allegato n.1).

ART. 10 - ATTRIBUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI VOTO E DI PARTECIPAZIONE

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti sulla base di 3 criteri:

a) quota relativa al fondo di dotazione = 100/1000

- I suddetti 100/1000 voti sono attribuiti in proporzione diretta ai conferimenti monetari relativi al fondo di dotazione. La quota in oggetto può essere ricalcolata periodicamente, per tener conto di eventuali operazioni di ricapitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. L'aggiornamento deve essere deliberato dall'assemblea.

b) quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = 500/1000

- I suddetti 500/1000 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.

c) quota relativa ai servizi contrattualizzati con Azienda = 400/1000

- I suddetti 400/1000 voti sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente contrattualizzati con l'Azienda da ciascun Comune;
 - per il computo dei diritti di voto correlati ai servizi contrattualizzati fanno fede le risultanze del bilancio preventivo annuale dell'azienda;
 - all'atto della costituzione i diritti di voto relativi ai servizi contrattualizzati non sono attribuiti. Questi sono approvati ed attribuiti nella seduta assembleare di approvazione del primo bilancio preventivo.
3. Gli aggiornamenti dei diritti di voto per la quota relativa alla popolazione e ai servizi contrattualizzati avvengono nella stessa seduta di approvazione del bilancio preventivo annuale e devono essere esplicitati nelle relazioni di accompagnamento al bilancio medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di ammissione di nuovi soci o di recesso.
 4. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

ART. 11 - MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DI NUOVI ENTI

1. L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea consortile.
2. L'Assemblea Consortile delibera l'accoglimento a maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti assembleari che rappresentino la metà più uno dei Comuni aderenti.
3. All'atto dell'ammissione del nuovo ente si procede all'assegnazione dei millesimi di voto al nuovo aderente e – contestualmente – al ricalcolo dei millesimi di voto spettanti a tutti gli enti già consorziati, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10;
4. All'atto dell'ammissione del nuovo ente, ad esso vengono assegnati i millesimi attribuibili sulla base di quanto previsto alla lettera a) (conferimenti al fondo di dotazione), alla lettera b) (popolazione residente) e alla lettera d) (conferimenti di cespiti e di beni in natura) del suddetto art. 10; i millesimi spettanti in base al dispositivo della lettera c) (servizi contrattualizzati) sono attribuiti successivamente e cioè al momento della stipula del contratto di servizio con il nuovo aderente, se essa non avviene contestualmente all'ammissione.

ART. 12 - ACQUISTO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. Gli Enti consorziati acquistano i servizi erogati dall'Azienda alle condizioni e secondo le modalità indicate nei contratti di servizio.
2. I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati anche i rapporti finanziari ed economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Essi specificano le modalità di erogazione dei servizi e le modalità con cui si formano i corrispettivi per i medesimi servizi erogati dall'Azienda, che vengono altresì iscritti-contabilmente nel bilancio preventivo e nel piano programma.

ART. 13 - RECESSO

1. Il recesso del Socio non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
2. Il recesso del Socio deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa efficace dalle ore 00:00 (zero) del 1° gennaio dell'anno successivo, ferme restando le previsioni dei contratti dei servizi in

essere la cui erogazione proseguirà esclusivamente per i tempi tecnici necessari all'Ente Locale recedente per espletare la procedura di subentro di un nuovo soggetto gestore.

3. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto del recesso da parte dell'Assemblea consortile, di cui è informato l'Organo Amministrativo.
4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della partecipazione spettante è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.
5. ~~Al~~ Dal momento in cui il recesso diventa efficace i millesimi degli enti rimanenti dovranno risultare conseguentemente ricalcolati.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti assembleari totali purché questi siano espressi da almeno i 2/3 (due terzi) più uno dei Comuni aderenti.
2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei millesimi di competenza

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 15 - GLI ORGANI CONSORTILI

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - l'Organo Amministrativo
 - nel caso di Organo Amministrativo Collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti

ART. 16 - L'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti; l'Assemblea Consortile, attraverso l'esercizio delle competenze di cui al successivo art. 18, esplica anche il controllo "analogo" congiunto sull'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro Assessori delegati.
2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione millesimale, assegnata come indicato all'art. 10. Per le sedute in cui l'Assemblea svolge il controllo analogo, a ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnato un voto pro-capite e non in quota millesimale.
3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.
4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca. È altresì prevista, in caso di impedimento del delegato a tempo indeterminato, la possibilità di delega temporanea del Sindaco ad un suo Assessore, sempre in forma scritta.
5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

ART. 17 - DURATA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:
 - a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
 - b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli consiglieri o dell'Amministratore Unico nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - d. nomina il Revisore dei conti;
 - e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e dei revisori dei conti;
 - f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi nella gestione;
 - g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
 - h. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 1. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per l'approvazione agli organi competenti di tutti gli enti consorziati;

2. richieste d'ammissione d'altri Enti all'Azienda;
 3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 4. scioglimento dell'Azienda;
 5. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
 6. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
 7. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 8. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 9. accensione di mutui;
 10. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento dell'Organo Amministrativo;
 11. operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, direttamente o indirettamente finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 31, c. 5 del TUEL, l'approvazione degli atti fondamentali.
 3. Vengono individuati quali atti fondamentali di programmazione, ai sensi dell'art. 114, c. 8 del TUEL, i seguenti documenti: il Piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio di esercizio consuntivo ed il piano degli indicatori di bilancio. Tali atti sono soggetti alla successiva approvazione dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati entro 90 giorni, espressione di una maggioranza semplice su base capitaria.
 4. Gli atti fondamentali di cui al comma precedente vengono approvati in doppia seduta: la prima di controllo analogo, in cui a ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnato un voto pro-capite e la seconda seduta ordinaria in quota millesimale.
 5. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda.
 6. Al fine di orientare l'attività dell'Organo Amministrativo e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce le linee di indirizzo a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza dell'Organo Amministrativo manifestano coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

ART. 19 - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE E/O A COMUNICAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Sono soggette all'approvazione degli Enti Consorziati le modifiche dello Statuto, previamente approvate dall'Assemblea Consortile quali "proposte di modifica" con la maggioranza di 750/1000 e la metà più uno dei Comuni consorziati. Lo stesso iter è previsto per i casi di ammissione di nuovi Enti nell'Azienda e di scioglimento e liquidazione dell'Azienda. Seguirà una semplice presa d'atto aziendale dell'avvenuta approvazione degli Enti Consorziati.
2. Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:
 - a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
 - b. la sede dell'Azienda;
 - c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
 - d. la contrazione di mutui;
 - e. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - f. operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, direttamente o indirettamente finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali.
 - g. gli atti fondamentali di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 18, per la successiva approvazione degli organi consiliari

ART. 20 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda. Tali sedute ordinarie sono precedute da almeno ulteriori due sedute, in due sessioni di controllo analogo, finalizzate ad approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dell'Organo Amministrativo o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione e almeno 3 comuni. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.
4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato o l'Amministratore Unico, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 16, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
3. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
4. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

ART. 22 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea Consortile, in seduta di controllo analogo, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà più uno dei Comuni aderenti.
2. L'Assemblea Consortile validamente costituita, in seduta di controllo analogo, delibera a maggioranza dei soci presenti dove ogni Comune vota per uno.
3. L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 667/1000 che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti.
4. L'Assemblea Consortile validamente costituita delibera a maggioranza dei voti millesimali rappresentati.

ART. 23 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI A MAGGIORANZE QUALIFICATE

1. E' necessaria la maggioranza di 750/1000 che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti per la validità delle deliberazioni che modificano la convenzione costitutiva. In particolare vengono deliberati con la predetta maggioranza qualificata i seguenti atti:
 - a. proposte di modifiche statutarie (compresa la modifica dei parametri di assegnazione dei voti assembleari indicati all'art. 10);
 - b. ammissione di nuovi Enti all' Azienda;
 - c. scioglimento e liquidazione dell'azienda;
 - d. variazione del fondo di dotazione;
 - e. accoglimento di conferimento di capitali o cespiti;
 - f. acquisto o alienazione di beni immobili o relative permutate;
 - g. contrazione di mutui.
2. E' necessaria la maggioranza di 667/1000 che rappresentino almeno la metà più uno dei Comuni per l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione di cui al precedente art. 18, commi 2, 3 e 4.

ART. 23 BIS – CONTROLLO ANALOGO

1. L'Azienda So.Le., quale organismo «in house» dei Comuni soci, è soggetta al controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/16 e successive integrazioni e modifiche. I Comuni soci esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso l'Assemblea dei soci, che, in tal caso, delibera secondo le disposizioni stabilite all'art. 22, commi 1 e 2 (recependo per tale articolo anche i commi proposti dal Comune di Parabiago).
2. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del controllo analogo sono individuate tre diverse modalità:

– **Controllo ex ante:** approvazione con maggioranza capitaria (una testa, un voto) ex art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto, da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 31.12 di ogni anno, e in ogni caso prima della Approvazione ordinaria della Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 dello Statuto, di un documento di programmazione, «piano programma», previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che al fine di rendere effettivo il controllo dovrà contenere: gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi le strategie da attuare, l'assetto organizzativo e il piano occupazionale congruenti con gli obiettivi dell'azienda, il piano degli acquisti, il piano degli investimenti e le relative modalità di finanziamento, l'analisi dei ricavi e dei costi previsti, e il budget economico analitico con evidenza dei costi unitari dei servizi affidati nonché dei volumi di servizio per i quali è prevista l'erogazione nel corso dell'anno. Tale documento dovrà costituire la base di valutazione per l'attuazione dei controlli in itinere e per il controllo ex post.

– **Controllo in itinere:** approvazione con maggioranza capitaria (una testa, un voto) ex art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto, da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 30.6 e il 31.10 di ogni anno, di una relazione sull'andamento della gestione, nella quale siano evidenziati gli andamenti dei consumi dei servizi assegnati, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione di azioni correttive in caso di scostamenti significativi rispetto al budget; il suddetto atto potrà contenere indirizzi vincolanti rispetto all'andamento dei servizi nonché rispetto alle modalità di gestione dei servizi stessi. La relazione rendiconto presentata entro il 31.10 dovrà fornire indicazioni ed indirizzi sugli obiettivi relativi all'anno successivo.

– **Controllo ex post:** approvazione con maggioranza capitaria (una testa, un voto) ex art. 22, commi 1 e 2 dello Statuto, da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile di ogni anno e in ogni caso prima della Approvazione ordinaria della Assemblea Consortile, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 dello Statuto, di una relazione a rendiconto che dà atto del conseguimento degli obiettivi, dei risultati raggiunti con riferimento alla programmazione contenuta nel «piano programma».

3. L'Assemblea dei soci nell'esercizio del controllo analogo ha il potere di direttiva, di indirizzo, nonché di esprimere parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale”.

ART. 24 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea
 - d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea
2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

ART. 25 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Azienda è amministrata da un Organo Amministrativo, che può essere collegiale e quindi da un Consiglio di Amministrazione, oppure monocratico e quindi da un Amministratore Unico.
2. L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea Consortile, tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 o 5 membri, compreso il Presidente. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.
4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
5. L'Organo Amministrativo dura in carica 5 anni (esercizi finanziari), ed è rinnovabile.
6. In materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013.

ART. 26 - DECADENZA E REVOCA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Le dimissioni del Presidente o la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, della metà dei Consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Le dimissioni o la cessazione dell'Amministratore Unico determina la decadenza dell'organo in carica.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri o dell'Amministratore Unico può essere disposta con motivata deliberazione dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente, di Consigliere di Amministrazione nonché di Amministratore Unico sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 27 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I componenti dell'Organo Amministrativo non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi, conviventi, o parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - e) predispone i riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
5. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la nomina del Vicepresidente;
 - b) la nomina del Direttore;
 - c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;

- f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
 - i) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - j) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

ART. 28 BIS – COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

- 1. L'attività dell'Amministratore Unico è esercitata in forma monocratica.
- 2. L'Amministratore Unico ricopre tutte le competenze previste per il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 28, commi 4 e 5.
- 3. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile

ART. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a. promuovere l'attività dell'Azienda;
 - b. convocare il CDA e presiederne le sedute
 - c. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente
 - d. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del CDA
 - e. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea
 - f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
 - g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore
 - h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
 - i. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA
 - j. adempiere agli obblighi e compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo delega, nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione, sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.
- 4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

ART. 30 BIS – ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

- 1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2. All'Amministratore Unico spettano tutte le attribuzioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 30, commi 2 e 3.

ART. 31 - RIMBORSI SPESE E PERMESSI

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico può essere corrisposto un gettone di presenza secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte.

ART. 32 - IL DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato dell'Organo Amministrativo in carica al momento del conferimento e non può essere rinnovato. In ogni caso il Direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore a cura del nuovo Organo Amministrativo.
2. L'incarico di direttore è conferito, previa selezione pubblica, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
3. La nomina del Direttore, sulla scorta degli esiti della selezione di cui sopra, nonché la revoca dello stesso è operata dall'Organo Amministrativo.

ART. 33 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Organo Amministrativo nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
3. In particolare, il direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione;
 - b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c) recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CdA;
 - d) partecipa con funzioni consultive alle sedute CdA e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
 - e) emette e sottoscrive assegni e bonifici per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
 - f) stipula contratti entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal CdA;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CdA.
 - h) assolve agli obblighi e ai compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti eventualmente delegati dal Legale Rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico.

ART. 34 - LA COMMISSIONE TECNICA

1. Il modello gestionale di Azienda So.Le. risponde al principio della condivisione delle decisioni e prefigura un'attenzione ai bisogni ed una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. A tal fine, l'Azienda si avvale di una Commissione Tecnica consultiva composta dai Responsabili dei servizi alla persona dei Comuni.
3. La Commissione, svolge le funzioni di:
 - a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda Consortile periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

ART. 35 - CONSULTAZIONI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

1. L'Azienda partecipa e promuove momenti di consultazione degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 s.m.i. e concorre – attraverso i propri organi – alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.
2. L'Azienda può sviluppare forme di programmazione e progettazione condivisa con gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

ART. 36 - IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Direttore predispone un regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità d'offerta, nonché per la selezione e l'avviamento al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Tale regolamento è soggetto all'approvazione del CdA.

ART. 37 - IL PERSONALE

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altri regimi contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

ART. 38 - CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e/o modifiche.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il Bilancio preventivo annuale e triennale
 - b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo
3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.
4. Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUEL l'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 18, commi 2 e 3 del presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente.

ART. 39 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI ADERENTI

1. L'azienda speciale consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti possono procedere con propria determinazione motivata all'affidamento diretto all'azienda della gestione delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

ART. 40 - REVISORE DEI CONTI

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo esterno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica 3 anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità;
4. Il revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

ART. 41 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di MILANO.
2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

ART. 42 - INIZIO ATTIVITÀ DELL'AZIENDA

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della convenzione costitutiva che approva lo statuto e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.
2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'Organo Amministrativo assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

Tabella 1 – Quote del Fondo di dotazione al momento della costituzione e prima attribuzione dei diritti di voto (millesimi)

COMUNI	DATI POPOLAZIONE AL 31/12/2013	RIPARTO FONDO AZIENDA		DIRITTI DI VOTO (MILLESIMI) DA FONDO Criterio a)	DIRITTI DI VOTO (MILLESIMI) PER POP Criterio b)	DIRITTI DI VOTO (MILLESIMI) Criterio c)	DIRITTI DI VOTO (MILLESIMI) PER CESPITI Criterio d)	TOTALE DIRITTI DI VOTO (MILLESIMI)
Busto Garolfo	13.959	€	4.423,31	8,12	40,59	0,00	8,12	56,83
Canegrate	12.596	€	3.991,40	7,33	36,63	0,00	7,33	51,28
Cerro Maggiore	15.235	€	4.827,64	8,86	44,31	0,00	8,86	62,03
Dairago	6.139	€	1.945,32	3,57	17,85	0,00	3,57	24,99
Legnano	60.881	€	19.291,88	35,41	177,05	0,00	35,41	247,87
Parabiago	27.445	€	8.696,73	15,96	79,81	0,00	15,96	111,74
Rescaldina	14.200	€	4.499,68	8,26	41,30	0,00	8,26	57,81
S.Giorgio s/l	6.814	€	2.159,21	3,96	19,82	0,00	3,96	27,74
S.Vittore Olona	8.414	€	2.666,22	4,89	24,47	0,00	4,89	34,26
Villa Cortese	6.249	€	1.980,17	3,63	18,17	0,00	3,63	25,44
TOTALE	171.932	€	54.481,56	100,00	500,00	0,00	100,00	700,00
				700,00				

Nota: come da art. 10 dello Statuto, i millesimi relativi al valore degli affidamenti non sono attribuiti all'atto della costituzione. Questi sono attribuiti nella seduta assembleare di approvazione del primo bilancio preventivo.

Tabella 1 – Quote del Fondo di dotazione al momento della costituzione ed attribuzione dei diritti di voto (millesimi) per l'anno 2025

Comuni	Popolazione al 01/01/2024	Riparto fondo di dotazione	Diritti di voto (millesimi) criterio a): fondo di dotazione	Diritti di voto (millesimi) criterio b): popolazione	Diritti di voto (millesimi) criterio c): Contratti di Servizio - consuntivo 2023	Totale diritti di voto dal 01/01/2025 - approvazione Statuto 2024
Busto Garolfo	14.042	4.423,31 €	8,12	40,78	24,90	73,79
Canegrate	12.565	3.991,40 €	7,33	36,49	61,41	105,22
Cerro Maggiore	15.031	4.827,64 €	8,86	43,65	25,74	78,25
Dairago	6.384	1.945,32 €	3,57	18,54	20,68	42,79
Legnano	60.443	19.291,88 €	35,41	175,53	132,49	343,43
Parabiago	28.161	8.696,73 €	15,96	81,78	71,62	169,36
Rescaldina	14.246	4.499,68 €	8,26	41,37	24,49	74,12
San Giorgio su Legnano	6.740	2.159,21 €	3,96	19,57	20,32	43,86
San Vittore Olona	8.341	2.666,22 €	4,89	24,22	3,93	33,04
Villa Cortese	6.222	1.980,17 €	3,63	18,07	14,43	36,13
Totale	172.175	54.481,56 €	100,00	500,00	400,00	1.000,00
			1.000,00			